



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

Ordinanze Sindacali

ORDINANZA

N. 56 DEL 14-09-2026

Oggetto: Giro d'Abruzzo 2026 - 2 Tappa Popoli Terme - Caramanico Terme del 16 settembre 2026 - Chiusura anticipata delle istituzioni scolastiche alle ore 12:00 e disciplina temporanea della circolazione stradale nel territorio comunale in occasione del passaggio della manifestazione ciclistica.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione trasmessa dalla Provincia di Pescara – Settore I Tecnico – Servizio Viabilità, relativa alla manifestazione ciclistica internazionale a tappe per atleti élite denominata “Giro d'Abruzzo 2026”, ed in particolare alla 2^a tappa “Popoli Terme – Caramanico Terme”, **prevista per mercoledì 16 settembre 2026;**

VISTO il fascicolo relativo alla manifestazione, nel quale è evidenziato che la 2^a tappa interessa, tra gli altri, il territorio del Comune di Torre de' Passeri;

VISTA la cronotabella ufficiale della 2^a tappa Popoli Terme – Caramanico Terme, dalla quale risulta che il percorso di gara interessa il territorio comunale di Torre de' Passeri, con transito lungo la S.P. 56 e la S.P. 53, secondo il percorso indicato negli elaborati della manifestazione;

CONSIDERATO che la cronotabella della manifestazione prevede il passaggio della corsa nel territorio di Torre de' Passeri indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 13:18 e le ore 13:28, secondo l'andamento della competizione e le diverse velocità medie considerate nell'organizzazione della gara;

VISTO che la documentazione trasmessa agli Enti interessati prevede, per la 2^a tappa, la richiesta di **sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione** a partire da almeno 45 minuti in anticipo rispetto al passaggio della gara, considerando la media più veloce, e fino al passaggio dell'automezzo recante la scritta “Fine Gara Ciclistica” ;

RILEVATO che, sulla base dell'orario di passaggio più anticipato previsto per il territorio comunale, **l'inizio delle operazioni di interdizione e sospensione temporanea della circolazione dovrà essere predisposto dalle ore 12:35 del 16 settembre 2026;**

CONSIDERATO che il passaggio della carovana ciclistica comporterà la temporanea sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso interessato, nonché possibili

rilevanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria del centro abitato e sulle principali vie di accesso e di uscita dal territorio comunale;

RILEVATO altresì che la coincidenza temporale tra il passaggio della manifestazione sportiva e l'ordinaria uscita degli alunni dagli istituti scolastici potrebbe determinare una situazione di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza della circolazione e dell'incolumità degli studenti, del personale scolastico e degli accompagnatori;

RITENUTO pertanto necessario, in via preventiva e cautelativa, anticipare l'uscita degli alunni dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale e precisamente gli **istituti di Via Dante Alighieri (SECONDARIA di 1°grado e SCUOLA DELL'INFANZIA) e di Via Giuseppe Garibaldi (SCUOLA PRIMARIA), disponendo la conclusione delle attività didattiche alle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2026**, così da evitare la coincidenza tra il deflusso scolastico e l'inizio delle operazioni di sospensione della circolazione connesse al passaggio della gara;

CONSIDERATO che la Provincia di Pescara, nella documentazione relativa alla manifestazione, ha evidenziato la necessità dell'apposizione della segnaletica prescritta, della predisposizione degli eventuali percorsi alternativi e dell'impiego di personale specificamente addetto alla regolazione del traffico veicolare nella zona interessata, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada;

CONSIDERATO altresì che la documentazione relativa alla manifestazione pone a carico dell'organizzazione gli adempimenti connessi alla sicurezza del percorso, alla gestione delle interferenze con la viabilità e al ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, relativo alle competizioni sportive su strada, il quale prevede che l'autorizzazione sia subordinata alle prescrizioni necessarie per la sicurezza e che, ove necessario, sia previsto un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 6-bis, del Codice della Strada, concernente la possibilità di prevedere, per le competizioni ciclistiche, una scorta tecnica effettuata da personale munito della prescritta abilitazione, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che attribuisce ai Comuni, nei centri abitati, la possibilità di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di regolamentazione della circolazione previsti dall'art. 6 del medesimo Codice;

DATO ATTO che per i tratti di strada non comunale attraversanti il centro abitato trovano applicazione le competenze previste dall'art. 7, comma 3, del Codice della Strada e gli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto e/o dall'ente proprietario della strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 54, in materia di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo e di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di dover adottare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della popolazione, degli alunni, del personale scolastico e degli utenti della strada durante lo svolgimento della manifestazione;

ORDINA

Ordinanza del Sindaco n.56 del 14-09-2026 Comune di Torre De' Passeri

1. CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SCUOLE per la giornata di mercoledì 16 settembre 2026, per le istituzioni scolastiche presenti nel territorio del Comune di Torre de' Passeri, e precisamente gli istituti di Via Dante Alighieri (SECONDARIA di 1°grado e SCUOLA DELL'INFANZIA) e di Via Giuseppe Garibaldi (SCUOLA PRIMARIA), dovranno terminare le attività didattiche alle ore 12:00, con conseguente uscita degli alunni entro tale orario.

Il Dirigente scolastico è invitato a garantire la tempestiva comunicazione del presente provvedimento alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico.

2. SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

A decorrere indicativamente dalle **ore 12:35 del 16 settembre 2026**, e comunque **45 minuti prima dell'orario più anticipato previsto per il passaggio della gara**, è disposta, **per quanto di competenza comunale**, la sospensione temporanea della circolazione veicolare sui tratti di strada comunale interessati dal percorso della manifestazione (definite nel successivo punto n.3) e sulle ulteriori strade comunali (definite dal punto n.4) individuate dalla Polizia Locale come necessarie per garantire la sicurezza del percorso e della viabilità.

La sospensione resterà in vigore **fino al completo transito della gara, dei veicoli al seguito e dell'automezzo recante la scritta "FINE GARA CICLISTICA"**, nonché fino alla cessazione delle condizioni di pericolo e al ripristino delle normali condizioni di circolazione.

3. STRADE INTERESSATE DAL PERCORSO

Il percorso interessato nel territorio di Torre de' Passeri comprende, secondo la cronotabella della manifestazione:

- **Via Roma;**
- **sottopasso ferroviario;**
- **Via della Repubblica;**
- **Via Giuseppe Garibaldi;**
- **Via Maragona.**

Per la suddetta viabilità tutta provinciale, la sospensione della circolazione sarà attuata in conformità agli specifici provvedimenti dell'autorità competente e dell'ente proprietario della strada.

4. ULTERIORI STRADE COMUNALI INTERESSATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PERCORSO

Le ulteriori strade comunali interessate nel territorio di Torre de' Passeri per garantire la sicurezza del percorso, secondo la cronotabella della manifestazione:

- **Strade che intercedono con Via Maragona**
- **Via della Carrozza**
- **Via San Rocco**
- **Via San Clemente**

- **Via Trento**
- **Via Trieste**
- **Via Settimio Di Battista intersezioni con Via Bolzano e Via Gorizia**
- **Via Fara Vecchia incrocio con Via Garibaldi**
- **Via Francesco De Pompeis**
- **Vico di Via Garibaldi**
- **Via Primo Maggio**
- **Piazzale della Stazione Ferroviaria**
- **Corso Mazzini**
- **Via Vignola**
- **Via del Fossato**
- **Via Fara**
- **Via del Mattatoio**
- **Uscita privata palestra Gym Tonic**

5. SEGNALETICA E PRESIDIO

È fatto obbligo di predisporre, con congruo anticipo, la necessaria segnaletica stradale temporanea, le transenne e gli altri dispositivi necessari a rendere effettiva la sospensione della circolazione.

6. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GIRO D'ABRUZZO

La società organizzatrice RCS Sport S.p.A., per quanto di propria competenza e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della manifestazione, è tenuta a garantire l'organizzazione, il coordinamento e l'impiego del personale specificamente addetto alla regolazione del traffico e alla sicurezza del percorso, nonché dell'eventuale personale munito della prescritta abilitazione alla scorta tecnica.

- In particolare, l'organizzazione dovrà:
 - a) assicurare la presenza dei propri addetti e/o degli addetti alla scorta tecnica nei punti di intersezione e nei punti di accesso al percorso individuati con la Polizia Locale;
 - b) collaborare con la Polizia Locale e con gli organi di polizia stradale presenti sul territorio;
 - c) assicurare che gli addetti incaricati operino secondo le prescrizioni del Codice della Strada e delle autorizzazioni rilasciate;
 - d) provvedere, per quanto di propria competenza, all'attuazione delle misure organizzative necessarie affinché nessun veicolo possa immettersi sul percorso di gara durante il periodo di sospensione della circolazione;

e) garantire il mantenimento dei presidi fino al completo passaggio della carovana e del veicolo **“FINE GARA CICLISTICA”**;

f) collaborare alle operazioni di ripristino della normale circolazione e alla rimozione della segnaletica e delle strutture temporanee connesse alla manifestazione.

Il **promotore e l'organizzazione della manifestazione “Giro d'Abruzzo 2026”**, ciascuno per quanto di propria competenza e in relazione agli obblighi assunti con la richiesta di autorizzazione e con i provvedimenti autorizzativi della manifestazione, sono:

1) direttamente responsabili dell'organizzazione e della corretta attuazione di tutte le misure di sicurezza e di regolazione del traffico poste a loro carico, nonché del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e nella presente ordinanza.

2) rispondono, ciascuno per quanto di propria competenza, dei danni, delle omissioni e delle conseguenze derivanti dalla mancata, incompleta o non corretta esecuzione degli obblighi e delle prescrizioni posti a loro carico dalla normativa vigente, dai provvedimenti autorizzativi, dagli atti della manifestazione e dalla presente ordinanza, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità attribuiti dalla legge agli altri soggetti competenti.

3) sono inoltre tenuti a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale, nei limiti consentiti dalla legge, da pretese, richieste di risarcimento o conseguenze pregiudizievoli derivanti da fatti, omissioni o inadempimenti direttamente imputabili alle attività organizzative poste a loro carico e non riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionali dell'Amministrazione o degli organi di polizia. **(AGGIUNTO)**

7. PRECISAZIONE SULLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

Resta espressamente ferma la competenza degli organi di polizia stradale e della Polizia Locale per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada.

Gli organizzatori e gli eventuali addetti alla scorta tecnica svolgeranno esclusivamente le attività loro attribuite dalla normativa vigente, dall'autorizzazione della manifestazione e dalle prescrizioni impartite dagli organi competenti.

8. POLIZIA LOCALE

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di:

- dare attuazione al presente provvedimento per quanto di competenza;
- predisporre, ove necessario, i presidi di viabilità;
- coordinarsi con gli organizzatori della manifestazione;
- verificare il corretto posizionamento della segnaletica;
- garantire il necessario raccordo con gli altri organi di polizia stradale.

9. SOCCORSO ED EMERGENZE

Durante il periodo di sospensione della circolazione dovrà essere comunque garantito il transito dei **mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e degli altri veicoli autorizzati**, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della manifestazione.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - alla **Prefettura – U.T.G. di Pescara;**
 - alla **Questura di Pescara;**
 - alla **Polizia Stradale;**
 - alla **Stazione Carabinieri di Torre de Passeri**
 - alla **Provincia di Pescara;**
 - alla **Polizia Locale di Torre de' Passeri;**
 - alla **RCS Sport S.p.A.**, quale società organizzatrice della manifestazione;
 - al **Dirigente scolastico degli istituti interessati;**
 - alla **Provincia di Chieti, ente competente al rilascio dell'autorizzazione generale.**
 - Alla **TUA – Responsabile Direzione di Esercizio Gestione Trasporto Gomma**
 - Al **Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria;**
 - Al **Sindaco di Pescosanzonesco.**
2. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Torre de' Passeri, lì 14 settembre 2026

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Torre De Passeri, lì 14-09-2026

Il Sindaco
Giovanni Mancini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanze Sindacali

ORDINANZA N. 56 del 14-09-2026

OGGETTO: Giro d'Abruzzo 2026 - 2 Tappa Popoli Terme - Caramanico Terme del 16 settembre 2026 - Chiusura anticipata delle istituzioni scolastiche alle ore 12:00 e disciplina temporanea della circolazione stradale nel territorio comunale in occasione del passaggio della manifestazione ciclistica.

La presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 14-09-2026 per 15 giorni consecutivi, fino al 29-09-2026, con **n. Reg. Pubblicazioni 938**.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Sara Perna

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.